

## CUMULO

L'istituto in questione permette il cumulo gratuito generalizzato dei contributi versati non solo presso le diverse gestioni pensionistiche INPS, ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei professionisti. I lavoratori possono così cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra.

A partire dal 1 gennaio 2017 (cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 co. 195 e segg.), il cumulo è consentito anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per il trattamento pensionistico erogato dalle strutture assicurative di cui si discute. Tale meccanismo, inoltre, può essere applicato anche per conseguire la pensione anticipata.

La pensione, di qualunque tipo, **viene versata pro quota dalle diverse gestioni conformemente alle diverse regole vigenti per ciascuna di esse (quindi non necessariamente con il sistema contributivo, fortemente svantaggioso per il lavoratore)**. Pertanto, ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

In virtù della L. di bilancio 2017, si poteva chiedere il cumulo anche nel caso si stesse già pagando la ricongiunzione (esercitando il recesso) e si poteva chiedere la restituzione di quanto già versato.

- Non era consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato pagato integralmente;
- Non era oggetto di recesso la ricongiunzione che avesse dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione.

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.